



C/2024/3364

14.6.2024

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2024

«L'Europa in movimento» — opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti

(C/2024/3364)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 165 e 166,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. Nella dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017, i leader dell'UE si sono impegnati a lavorare per un'Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente.
2. La mobilità ai fini dell'apprendimento si è dimostrata estremamente preziosa per i discenti nell'acquisizione delle competenze⁽¹⁾ necessarie per lo sviluppo personale, formativo e professionale. Le esperienze di apprendimento transfrontaliere aumentano la comprensione interculturale e contribuiscono a promuovere un'identità europea comune. L'organizzazione della mobilità ai fini dell'apprendimento, sia in entrata che in uscita, costituisce inoltre un forte stimolo per gli istituti di istruzione e formazione e gli erogatori di apprendimento non formale e informale a migliorare la qualità dell'apprendimento offerto.
3. La mobilità ai fini dell'apprendimento è importante per contribuire ad affrontare le carenze di competenze nell'UE, in particolare le carenze relative alle competenze necessarie per le transizioni verde e digitale e per la transizione dei discenti verso il mercato del lavoro. L'apprendimento basato sul lavoro, compresi i periodi trascorsi in un altro paese, apporta benefici in termini di acquisizione di competenze e di occupabilità.
4. Fornire a tutti opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento è essenziale per realizzare lo spazio europeo dell'istruzione e conseguire gli obiettivi della strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027. La comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2020, sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025⁽²⁾ ha annunciato un aggiornamento del quadro per la mobilità ai fini dell'apprendimento⁽³⁾ e lo sviluppo di un quadro strategico sulla mobilità dei docenti ai fini dell'apprendimento, con l'obiettivo di consentire a un maggior numero di discenti e di docenti di beneficiare di opportunità di mobilità. La presente raccomandazione aggiorna la raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, dal titolo «Youth on the Move» — Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento» per rafforzarne le disposizioni, ampliare le opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento — dai giovani ai discenti di qualsiasi età, agli educatori e al personale — e considerare nuovi modelli di apprendimento, compreso l'apprendimento misto.
5. Una delle priorità strategiche della risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030)⁽⁴⁾ è fare in modo che l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la mobilità diventino una realtà per tutti. La risoluzione del Consiglio dal titolo «Spazio europeo dell'istruzione: guardando al 2025 e oltre»⁽⁵⁾ sottolinea che l'individuazione e l'eliminazione degli ostacoli rimanenti alla mobilità per l'apprendimento e l'insegnamento, incoraggiando nel contempo una mobilità inclusiva, sostenibile ed equilibrata nell'UE, sono fondamentali per la piena realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione.
6. I dati raccolti dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) indicano che i paesi devono adoperarsi maggiormente per migliorare le loro prestazioni nel fornire un sostegno globale alla mobilità dei discenti dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare gli apprendisti. In base all'analisi dei piani nazionali di attuazione⁽⁶⁾ della raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all'istruzione

⁽¹⁾ In linea con la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1), le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti.

⁽²⁾ COM(2020) 625 final.

⁽³⁾ Come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, dal titolo «Youth on the Move» — Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento» (GU C 199 del 7.7.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 185 del 26.5.2023, pag. 35.

⁽⁶⁾ Cedefop, *Lavorare insieme per un'IFP attrattiva, inclusiva, innovativa, agile e flessibile*, Nota informativa del Cedefop, 2023.

e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza ⁽⁷⁾, solo la metà circa degli Stati membri ha dato priorità a misure volte a migliorare la mobilità nel settore dell'IFP.

7. L'analisi ⁽⁸⁾ dell'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità ⁽⁹⁾ e i dati raccolti dal Cedefop ⁽¹⁰⁾ indicano che la mobilità degli apprendisti è ancora poco sviluppata e che occorre fare di più per consentire agli apprendisti di partecipare agli scambi di mobilità.
8. Le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della mobilità, in particolare della mobilità europea, di docenti e formatori nel corso della loro istruzione e formazione iniziale e continua ⁽¹¹⁾ invitano a promuovere e ampliare la mobilità affinché diventi un elemento comune della formazione e della carriera dei docenti e formatori.
9. L'analisi dell'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù ⁽¹²⁾ indica che sono necessari maggiori sforzi per assicurare che tutti i giovani e gli animatori socioeducativi possano avere un accesso effettivo alle opportunità di mobilità, compreso il volontariato nel settore della società civile. È inoltre necessario proseguire i lavori su sistemi efficaci per la convalida delle competenze acquisite attraverso la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e informale, in sinergia con la raccomandazione del Consiglio del 5 aprile 2022 relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea ⁽¹³⁾.
10. La mancanza di competenze nelle lingue straniere continua a costituire un ostacolo alla partecipazione a esperienze di mobilità ai fini dell'apprendimento, allo studio e al lavoro all'estero e alla piena scoperta della diversità culturale dell'Europa. Al tempo stesso, rafforzare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere e offrire corsi impartiti in una lingua straniera può incoraggiare i discenti di altri paesi a partecipare alla mobilità ai fini dell'apprendimento. A tale riguardo, è importante sfruttare le tecnologie digitali, compresa l'intelligenza artificiale (IA).
11. Nelle conclusioni del Consiglio su ulteriori misure per tradurre in realtà il riconoscimento reciproco automatico nel settore dell'istruzione e della formazione ⁽¹⁴⁾, basate sulla relazione relativa all'attuazione della raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero ⁽¹⁵⁾, si afferma che il mancato riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e dei risultati dei periodi di studio all'estero ⁽¹⁶⁾ continua a ostacolare la mobilità ai fini dell'apprendimento nell'UE. Nel settore dell'istruzione superiore, le autorità nazionali notevoli miglioramenti in termini di comprensione del concetto di riconoscimento reciproco automatico. Tuttavia, l'assenza di approcci nazionali coerenti e la mancanza di trasparenza sono fattori significativi che scoraggiano gli studenti dalla partecipazione ad attività di mobilità.
12. La promozione della mobilità ai fini dell'apprendimento con i paesi terzi può rendere i sistemi di istruzione e formazione europei più attrattivi per il resto del mondo e attrarre talenti nei loro istituti di istruzione e formazione. La cooperazione internazionale in materia di istruzione e formazione, anche per quanto riguarda la mobilità ai fini dell'apprendimento, è indispensabile per realizzare le priorità geopolitiche dell'UE, in particolare il Global Gateway, e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030.
13. La promozione dell'accesso delle persone con minori opportunità alla mobilità ai fini dell'apprendimento è particolarmente importante, e questo obiettivo di inclusione è al centro del programma Erasmus+ 2021-2027 e del corpo europeo di solidarietà. È essenziale rafforzare tale obiettivo nell'ambito dei suddetti programmi ed estenderlo, ove possibile, ad altri programmi di mobilità ai fini dell'apprendimento in tutta l'UE.

⁽⁷⁾ GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1.

⁽⁸⁾ *Putting into practice the European Framework for Quality and Effective Apprenticeships — implementation of the Council Recommendation by Member States* (Messa in pratica del quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità — Attuazione della raccomandazione del Consiglio da parte degli Stati membri), SWD(2021) 230 final.

⁽⁹⁾ GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ Cedefop, *Enablers and disablers of cross-border long-term apprentice mobility — Evidence from country- and project-level investigations* (Fattori che favoriscono o che ostacolano la mobilità transfrontaliera a lungo termine degli apprendisti — Dati basati su indagini a livello di paese e di progetto), serie di riferimento Cedefop n. 120, Ufficio delle pubblicazioni, Lussemburgo, 2021.

⁽¹¹⁾ GU C 167 dell'21.4.2022, pag. 2.

⁽¹²⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù (2019-2021) (SWD(2021) 286 final).

⁽¹³⁾ GU C 157 dell'11.4.2022, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU C 185 del 26.5.2023, pag. 44.

⁽¹⁵⁾ COM(2023) 91 final.

⁽¹⁶⁾ Le definizioni di «riconoscimento reciproco automatico di un titolo di studio» e «riconoscimento reciproco automatico dei risultati di un periodo di studio all'estero», sia a livello di istruzione superiore che a livello di istruzione e formazione secondaria superiore, figurano nell'allegato della raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1) e sono pienamente applicabili alla presente raccomandazione.

14. L'iniziativa delle università europee mira a raggiungere un tasso di mobilità pari al 50 % negli istituti partecipanti, mentre i criteri europei per il conferimento di un marchio di diploma europeo congiunto sono attualmente in fase di sperimentazione e potrebbero anche incoraggiare l'integrazione della mobilità nei programmi di studio. L'aumento della dotazione finanziaria di Erasmus+ per il periodo 2021-2027 sostiene l'obiettivo dell'UE di incoraggiare un maggior numero di studenti a partecipare alla mobilità ai fini dell'apprendimento almeno una volta durante i loro studi, con una più ampia varietà di formati di mobilità, compresi i programmi intensivi misti e la mobilità mista a breve termine. È pertanto importante innalzare l'obiettivo di un tasso di mobilità ai fini dell'apprendimento pari al 20 %, stabilito in origine nel contesto del processo di Bologna nel 2009. Gli strumenti sviluppati da allora, unitamente alle misure proposte nella presente raccomandazione, creano le condizioni quadro necessarie affinché almeno il 23 % dei laureati e diplomati dell'istruzione superiore partecipi alla mobilità ai fini dell'apprendimento.
15. Nell'ultimo decennio i modelli di apprendimento si sono evoluti, anche come conseguenza della pandemia di COVID-19, andando a promuovere l'apprendimento virtuale e misto. L'ampliamento delle opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento ai discenti, agli educatori e al personale di tutti i settori dell'istruzione e della formazione, come pure del settore dei giovani e dello sport, in contesti formali, non formali e informali ha promosso inoltre lo sviluppo di formati flessibili di mobilità ai fini dell'apprendimento.
16. È opportuno sostenere ulteriormente una mobilità equilibrata dei ricercatori, in particolare se all'inizio della carriera, per favorirne lo sviluppo personale e professionale a vantaggio della competitività del sistema della ricerca e dell'innovazione dell'Europa.
17. La presente raccomandazione mira a contribuire alla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025. Nella prospettiva di un'istruzione e di una formazione di qualità, è opportuno promuovere la duplice libertà dei discenti, degli educatori e del personale, in particolare delle persone con minori opportunità, di partecipare alla mobilità e degli istituti di associarsi liberamente tra loro in Europa e nel resto del mondo. Sistemi di istruzione e formazione inclusivi ed equi dovrebbero promuovere società coese, gettare le basi di una cittadinanza attiva e migliorare l'occupabilità. La presente raccomandazione invita gli Stati membri a creare condizioni favorevoli alla mobilità ai fini dell'apprendimento, ad abbattere gli ostacoli e a fornire incentivi adeguati alle esigenze specifiche dei discenti, degli educatori e del personale nei diversi settori.
18. La presente raccomandazione mira inoltre a favorire una maggiore cooperazione con paesi terzi essenziali, come previsto dall'iniziativa sui partenariati volti ad attirare talenti, promuovendo l'UE come destinazione attrattiva, a fini di apprendimento, formazione e studio, per persone di talento provenienti da paesi terzi.
19. La presente raccomandazione ribadisce le sinergie e le complementarità esistenti tra i programmi dell'UE riguardanti la mobilità ai fini dell'apprendimento, come Erasmus+ e il corpo europeo di solidarietà, e altri strumenti di finanziamento a livello dell'UE, internazionale, nazionale e regionale, quali i fondi della politica di coesione dell'UE, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo Plus, con la sua iniziativa ALMA (*Aim, Learn, Master, Achieve* — Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire).
20. La presente raccomandazione mira altresì a dare impulso alla mobilità dei docenti e degli apprendisti ai fini dell'apprendimento attraverso appositi quadri strategici delineati negli allegati. Le scuole si trovano ad affrontare carenze di docenti, e la mobilità ai fini dell'apprendimento dovrebbe aumentare l'attrattiva della professione. I docenti con esperienza di mobilità possono diventare modelli di riferimento per i discenti e contribuire a promuovere la cooperazione transnazionale e internazionale. Le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della mobilità, in particolare della mobilità europea, di docenti e formatori nel corso della loro istruzione e formazione iniziale e continua sottolineano l'impatto positivo della mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero sullo sviluppo professionale degli insegnanti e sui sistemi di istruzione e formazione e individuano nel contempo gli ostacoli alla mobilità. Anche gli apprendisti incontrano una serie di ostacoli specifici legati alle caratteristiche proprie dell'apprendimento basato sul lavoro. La mobilità degli apprendisti dovrebbe contribuire a colmare le carenze di competenze, a sostenere le transizioni verde e digitale e ad aumentare l'occupabilità, in particolare tra i giovani.

RICONOSCE CHE:

21. Ai fini della presente raccomandazione, si utilizza come punto di partenza il concetto di «mobilità ai fini dell'apprendimento» definito dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013⁽¹⁷⁾, ossia lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per motivi di studio, formazione, o apprendimento non formale o informale. La «mobilità ai fini dell'apprendimento» ai sensi della presente raccomandazione comprende tutti i tipi di mobilità ai fini dell'apprendimento a lungo e breve termine, compresa la mobilità individuale e di gruppo, la mobilità mista (incluse le sue componenti virtuali), la

⁽¹⁷⁾ GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1.

mobilità dei crediti e la mobilità dei titoli. Comprende discenti, educatori e personale in tutti i settori dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, compresi l'educazione e la cura della prima infanzia, l'istruzione scolastica, l'istruzione superiore, l'IFP e l'apprendimento degli adulti, nonché i giovani⁽¹⁸⁾, gli animatori socioeducativi e il personale del settore dello sport⁽¹⁹⁾, sia all'interno che al di fuori dell'ambito di applicazione del programma Erasmus+. La presente raccomandazione riguarda la mobilità ai fini dell'apprendimento, sia all'interno dell'UE che a livello internazionale, in provenienza dall'Unione.

22. La mobilità dei discenti, degli educatori e del personale, che è stata rafforzata dall'istituzione dello spazio europeo dell'istruzione, ha un impatto positivo sull'istruzione e sulla formazione. Tuttavia, la mobilità dei titoli nell'istruzione superiore e la mobilità nell'IFP possono costituire una sfida per alcuni sistemi di istruzione e formazione che ricevono un afflusso considerevole di discenti o apprendisti o per i paesi minacciati dalla «fuga di cervelli», con la conseguenza che molte persone di talento scelgono di studiare o iniziare un apprendistato all'estero per poi rimanervi.
23. Per l'obiettivo relativo alla mobilità ai fini dell'apprendimento⁽²⁰⁾ nell'istruzione superiore, le azioni di mobilità contemplate comprendono: mobilità dei titoli in uscita, mobilità dei crediti in uscita di durata non inferiore a tre mesi o equivalente a 15 crediti del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) (compresi i tirocini e la mobilità per motivi di studio) e mobilità in uscita di durata inferiore a tre mesi ed equivalente ad almeno tre crediti ECTS. Tali azioni di mobilità possono essere interamente fisiche o miste, vale a dire costituite da componenti sia virtuali che fisiche. L'obiettivo è calcolato sulla base dei laureati e diplomati che partecipano alla mobilità ai fini dell'apprendimento almeno una volta durante i loro studi. Alla luce degli elementi summenzionati, la presente raccomandazione invita la Commissione a presentare, entro il 2026, una proposta di metodologia aggiornata per calcolare la percentuale di laureati e diplomati con un'esperienza di mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero nell'istruzione superiore.
24. Per rispondere alle richieste⁽²¹⁾ di un obiettivo più ambizioso rispetto all'attuale 8 % per la mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero degli studenti dell'IFP, la presente raccomandazione propone di innalzare l'obiettivo di partecipazione dei discenti dell'IFP, compresi gli apprendisti, ad almeno il 12 % entro il 2030. L'obiettivo relativo all'IFP⁽²²⁾ si basa sull'indicatore definito nella raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza. La percentuale sarà calcolata come numero di discenti in mobilità in un anno civile rispetto a una coorte di diplomati dell'IFP nello stesso anno. Comprende i partecipanti alle opportunità di mobilità flessibili, ad esempio nell'ambito di Erasmus+ (quali mobilità a breve termine, mobilità di gruppo, mobilità mista, mobilità connessa alla partecipazione a campionati delle capacità professionali) o altri programmi di mobilità.
25. Il Consiglio ribadisce il suo forte impegno a favore di una mobilità inclusiva ai fini dell'apprendimento e afferma la sua ambizione politica di fissare un obiettivo al riguardo. Per essere in grado di farlo, è necessaria una metodologia per calcolare la percentuale di persone con minori opportunità tra tutti i discenti che beneficiano della mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero. Il Consiglio ribadisce pertanto il suo invito alla Commissione a elaborare proposte, con il parere degli esperti del gruppo permanente sugli indicatori e i parametri di riferimento e su tale base, per eventuali indicatori o traguardi a livello dell'UE nei settori dell'inclusione e dell'equità⁽²³⁾. Per sottolineare l'impegno del Consiglio, si raccomanda agli Stati membri di aspirare a raggiungere collettivamente, entro il 2027, una percentuale di almeno il 20 % di persone con minori opportunità tra tutti i discenti che beneficiano della mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero. Ai fini di tale stima, si potrebbero utilizzare i dati attualmente disponibili nell'ambito del programma Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà. Tali dati non coprono in alcun modo tutti

⁽¹⁸⁾ Prendendo le mosse dalla varietà di opportunità di mobilità dei giovani offerte da Erasmus+ Gioventù e dal corpo europeo di solidarietà, la mobilità ai fini dell'apprendimento nel settore dei giovani si riferisce alla mobilità ai fini dell'apprendimento dei giovani, degli animatori socioeducativi e dei volontari in contesti di apprendimento non formale e informale. Ai fini della presente raccomandazione, la mobilità ai fini dell'apprendimento nel settore dei giovani comprende anche altri programmi nazionali di mobilità.

⁽¹⁹⁾ Nell'ambito dell'azione chiave 1 di Erasmus+ nel settore dello sport, la mobilità ai fini dell'apprendimento nel settore dello sport è definita come la mobilità del personale delle organizzazioni sportive, principalmente negli sport di base, che ha l'opportunità di migliorare le proprie competenze e qualificazioni e di acquisire nuove abilità trascorrendo un periodo di tempo all'estero, contribuendo in tal modo allo sviluppo delle capacità e allo sviluppo delle organizzazioni sportive. Questa azione sostiene lo sviluppo professionale degli allenatori e di altro personale (sia retribuito che volontario) nello sport di base. Ai fini della presente raccomandazione, la mobilità ai fini dell'apprendimento nel settore dello sport comprende anche altri programmi nazionali di mobilità.

⁽²⁰⁾ L'indicatore si baserà sui dati relativi alla mobilità provenienti dalla raccolta di dati amministrativi UNESCO-OCSE-Eurostat (UOE).

⁽²¹⁾ Anche nell'ambito della risoluzione del Parlamento europeo, del 17 dicembre 2020, sulla raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (2020/2767(RSP)).

⁽²²⁾ L'indicatore si baserà sui dati relativi alla mobilità provenienti dai dati di Erasmus+ e sui dati concernenti i diplomati dell'IFP provenienti dalla raccolta di dati UOE. Se disponibili e solo se i dati forniti sono comparabili a quelli di Erasmus+, anche i dati provenienti dai programmi di mobilità delle autorità nazionali, compresa la durata della mobilità, potrebbero essere utilizzati per integrare i dati di Erasmus+. L'eventuale inclusione di dati forniti dalle autorità nazionali dovrebbe essere indicata in modo trasparente.

⁽²³⁾ Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030) (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1).

i tipi di mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero, ma potrebbero essere utilizzati come l'indicatore più vicino attualmente disponibile. Inoltre, la presente raccomandazione invita la Commissione a presentare, entro il 2026, una proposta di metodologia per la raccolta dei dati al fine di calcolare la percentuale di persone con minori opportunità tra tutti i discenti che beneficiano della mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero nei settori dell'istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport, tenendo debitamente conto delle possibili sensibilità relative a tali dati e senza imporre ulteriori oneri amministrativi agli Stati membri. Sulla base di tale proposta, il Consiglio può concordare un obiettivo a livello dell'UE da raggiungere entro il 2030.

26. La presente raccomandazione non pregiudica i futuri negoziati sugli strumenti di finanziamento dell'Unione nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.
27. In considerazione dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in linea con la comunicazione della Commissione, del 3 maggio 2022, dal titolo «Mettere al primo posto le persone, garantire una crescita sostenibile e inclusiva, liberare il potenziale delle regioni ultraperiferiche dell'UE»⁽²⁴⁾, la raccomandazione dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche di cui a tale articolo, al fine di promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento da e verso tali regioni.
28. Ai fini della presente raccomandazione e in linea con gli orientamenti per l'attuazione della strategia per l'inclusione e la diversità di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà⁽²⁵⁾, gli ostacoli alla mobilità ai fini dell'apprendimento comprendono le disabilità, i problemi di salute, gli ostacoli legati ai sistemi di istruzione e formazione, le differenze culturali, gli ostacoli sociali (tra cui quelli socio-psicologici e familiari), gli ostacoli economici, gli ostacoli legati alla discriminazione e gli ostacoli geografici.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE E RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

conformemente alle caratteristiche dei sistemi nazionali di istruzione scolastica, IFP, istruzione superiore e istruzione degli adulti, nonché dei settori dei giovani e dello sport, e tenendo debitamente conto della libertà accademica degli istituti di istruzione superiore e dell'autonomia degli istituti di istruzione e formazione:

1. di promuovere l'agevole circolazione di tutti i discenti, gli educatori e i membri del personale all'interno dello spazio europeo dell'istruzione, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di competenze chiave, in particolare l'acquisizione di conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali per le transizioni verde e digitale, generando un clima di fiducia e comprensione tra i sistemi di istruzione e formazione e i settori dei giovani e dello sport e promuovendo la cittadinanza attiva;
2. di adoperarsi per elaborare programmi di mobilità ai fini dell'apprendimento che siano inclusivi e sostenibili dal punto di vista ambientale, traggano vantaggio dall'uso delle tecnologie digitali e promuovano i valori comuni dell'UE⁽²⁶⁾;
3. di intensificare gli sforzi volti a rendere la mobilità una realtà per tutti e prodigarsi per conseguire gli obiettivi a livello dell'UE entro il 2030 tramite i seguenti traguardi:
 - a) nell'istruzione superiore, la percentuale di laureati e diplomati con un'esperienza di mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero dovrebbe essere almeno del 23 %;
 - b) in ambito IFP, la percentuale di discenti che beneficiano di un'esperienza di mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero dovrebbe essere almeno del 12 %;

I suddetti traguardi rappresentano un livello di riferimento dei risultati complessivi dell'UE e devono essere calcolati a livello di Unione. Gli Stati membri sono invitati a contribuire individualmente al conseguimento di tali traguardi, considerando i loro diversi punti di partenza e rispettando le differenze nazionali.

I traguardi indicati a livello dell'UE potrebbero essere riesaminati dal Consiglio, se del caso, alla luce dei seguenti elementi:

- una proposta della Commissione su una metodologia aggiornata per la raccolta dei dati relativi all'istruzione superiore;
- l'imminente riesame del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione;

⁽²⁴⁾ COM(2022) 198 final.

⁽²⁵⁾ Orientamenti per l'attuazione — La strategia per l'inclusione e la diversità di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà.

⁽²⁶⁾ Come indicato all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. di impegnarsi a favore di un approccio inclusivo alla mobilità ai fini dell'apprendimento in tutti i settori dell'istruzione e della formazione nonché dei giovani e dello sport, rendendo le opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento più accessibili alle persone con minori opportunità ⁽²⁷⁾ tramite le seguenti azioni:
 - a) aspirare a raggiungere collettivamente, entro il 2027, una percentuale di almeno il 20 % di persone con minori opportunità tra tutti i discenti che beneficiano della mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero ⁽²⁸⁾;
 - b) valutare la possibilità di convenire un obiettivo a livello dell'UE da raggiungere entro il 2030 sulla base di una proposta presentata dalla Commissione entro il 2026 relativa a una metodologia per la raccolta di dati intesa a calcolare la percentuale di persone con minori opportunità tra tutti i discenti che beneficiano della mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero nei settori dell'istruzione e della formazione nonché dei giovani e dello sport;
5. di garantire la cooperazione con i portatori di interessi del settore della mobilità ai fini dell'apprendimento al fine di attuare la presente raccomandazione;
6. di offrire opportunità sistemiche di mobilità ai fini dell'apprendimento provvedendo a:
 - a) valutare la possibilità di rendere la mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero parte integrante dei sistemi di istruzione scolastica, IFP e apprendistato, istruzione superiore e istruzione e formazione degli adulti, adoperandosi per includere l'opportunità di partecipare a periodi di mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero attraverso finestre di mobilità flessibili, corsi facoltativi e altre opportunità;
 - b) sostenere gli istituti di istruzione e gli erogatori di formazione nello sviluppo e nella realizzazione di un numero crescente di attività congiunte transfrontaliere, compresi programmi congiunti per il conseguimento di diplomi congiunti, utilizzando al meglio le iniziative europee, in particolare le alleanze delle università europee, i centri di eccellenza professionale, i gruppi nazionali dell'IFP, le alleanze per l'innovazione e le accademie degli insegnanti Erasmus+, e basarsi sulle esperienze delle alleanze delle università europee, che mirano a un tasso di mobilità pari al 50 % degli studenti, attraverso opzioni di mobilità fisica, virtuale e mista;
 - c) promuovere e integrare la mobilità ai fini dell'apprendimento in entrata e in uscita in contesti di apprendimento non formale e informale, animazione socioeducativa e volontariato, quali opzioni di mobilità valide e praticabili per tutti i discenti, gli educatori e i membri del personale, anche attraverso misure di comunicazione e sensibilizzazione e altre forme di sostegno agli erogatori di apprendimento non formale e informale, alle autorità locali e regionali, ai centri di animazione socioeducativa e alle organizzazioni della società civile;
 - d) sostenere l'applicazione di criteri di qualità per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio delle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento, anche basandosi sulle norme di qualità elaborate nell'ambito del programma Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà e di altri programmi di mobilità ai fini dell'apprendimento, e concentrandosi sull'accessibilità e sull'inclusività di tali attività;
 - e) promuovere la cooperazione tra gli organismi che gestiscono e attuano gli strumenti di finanziamento a livello dell'UE, internazionale, nazionale e regionale per garantire il coordinamento delle attività che sostengono e promuovono la mobilità ai fini dell'apprendimento, evitando sovrapposizioni e massimizzando l'impatto delle risorse;
7. di migliorare l'apprendimento delle lingue provvedendo a:
 - a) rafforzare l'apprendimento delle lingue in tutte le fasi dell'istruzione e della formazione, nonché nei settori dei giovani e dello sport, ove possibile, al fine di promuovere le opzioni e le opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento;
 - b) sostenere l'accesso all'istruzione e all'apprendimento delle lingue, anche per i discenti adulti, per migliorare le competenze multilinguistiche e consentire ai cittadini di trarre pieno vantaggio dalla mobilità ai fini dell'apprendimento e di aumentare le loro opportunità occupazionali;

⁽²⁷⁾ Conformemente al regolamento (UE) 2021/817, per «persone con minori opportunità» si intendono le persone che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, oppure a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali disabilità o difficoltà di apprendimento o di qualsiasi altra natura, inclusi i motivi che potrebbero dar luogo a discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, incontrano ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento.

⁽²⁸⁾ In assenza di un indicatore a livello dell'UE per la mobilità inclusiva ai fini dell'apprendimento, la percentuale di persone con minori opportunità tra tutti i discenti che beneficiano della mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero potrebbe essere stimata utilizzando i dati sulla mobilità ricavati dal programma Erasmus+ e dal corpo europeo di solidarietà. Tali dati non coprono in alcun modo tutti i tipi di mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero, ma potrebbero essere utilizzati come l'indicatore più vicino attualmente disponibile.

8. di favorire la partecipazione alle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento provvedendo a:
- a) creare una cultura della mobilità ai fini dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita in tutte le fasi dell'apprendimento dell'istruzione e della formazione e attraverso contesti di apprendimento non formale e informale, di animazione socioeducativa, di volontariato e di sport. Le azioni da intraprendere al riguardo possono comprendere:
 - i) sviluppare una varietà di formati e attività di mobilità;
 - ii) aiutare le organizzazioni, sia di invio che di accoglienza, che dispongono di una strategia di internazionalizzazione;
 - iii) aumentare l'attrattiva degli istituti di istruzione e formazione, nonché dei contesti di apprendimento non formale e informale nei settori dei giovani e dello sport, in termini di accoglienza e di invio di discenti in mobilità;
 - iv) incoraggiare le reti di ex studenti a sviluppare e promuovere esperienze di apprendimento;
 - b) promuovere la cooperazione tra le autorità regionali e locali, gli erogatori di istruzione e formazione, i settori dei giovani e dello sport, le organizzazioni della società civile, le organizzazioni non governative e gli organismi privati per promuovere e sostenere la mobilità ai fini dell'apprendimento in uscita, anche per le persone con minori opportunità, e creare un ambiente accogliente per i partecipanti alla mobilità ai fini dell'apprendimento provenienti dall'estero;
 - c) incoraggiare le autorità e le organizzazioni, sia di invio che di accoglienza, che gestiscono programmi di mobilità a ridurre gli oneri amministrativi per le organizzazioni e i partecipanti e a fornire orientamenti chiari durante l'intera procedura di candidatura;
 - d) sostenere formati flessibili di mobilità ai fini dell'apprendimento che possano diversificare il bacino dei partecipanti e fungere da trampolino di lancio per periodi di mobilità più lunghi, quali attività di mobilità di gruppo, forme di mobilità a breve termine, programmi intensivi misti e qualsiasi altra esperienza di apprendimento che possa portare al conseguimento di microcredenziali, in linea con l'approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e l'occupabilità;
 - e) valorizzare il lavoro degli educatori, del personale e degli animatori socioeducativi che preparano e attuano progetti e attività di mobilità ai fini dell'apprendimento integrandoli nella loro professione e riconoscere il valore aggiunto della mobilità del personale;
9. di fornire informazioni sulle opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento provvedendo a:
- a) istituire, se del caso, promotori della mobilità ai fini dell'apprendimento — coordinatori, punti di contatto, ambasciatori o centri di informazione dedicati alla mobilità ai fini dell'apprendimento — a livello nazionale, regionale o locale per condividere le loro competenze con gli erogatori di istruzione e formazione, i settori dei giovani e dello sport, le organizzazioni della società civile e gli organismi privati, sostenere la partecipazione alle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento e creare reti a livello nazionale e all'interno dell'UE;
 - b) offrire ai discenti informazioni mirate sulle opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento durante l'intero ciclo dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, anche nelle scuole, nei contesti di giovani e di lavoro, presso gli erogatori di IFP e di apprendimento degli adulti, le organizzazioni di animazione socioeducativa e di volontariato, gli istituti di istruzione superiore e i datori di lavoro, cooperando con i promotori della mobilità ai fini dell'apprendimento e integrando informazioni sulle opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'orientamento scolastico e professionale;
 - c) promuovere i vantaggi di un periodo di mobilità all'estero e fornire consulenza, consigli e tutoraggio, in particolare ai discenti con minori opportunità, anche utilizzando al meglio l'app Erasmus+;
 - d) incoraggiare le organizzazioni di accoglienza a riservare una buona accoglienza ai discenti in entrata, anche rendendo prontamente disponibili informazioni e materiali pertinenti;
 - e) fornire informazioni sulle opportunità di mobilità ottimizzando l'uso e il funzionamento delle reti Euroguidance ed Eurodesk;

- f) fornire informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro nei paesi ospitanti utilizzando le informazioni disponibili sul portale EURES relative alle condizioni di vita e di lavoro in tutti gli Stati membri e i paesi EFTA e nella pertinente sezione del «Learning Corner» dell'UE, anche collegando tali informazioni ai portali nazionali della mobilità ai fini dell'apprendimento;
10. di favorire la trasparenza e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento provvedendo a:
- a) mettere in atto le misure necessarie per conseguire il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio dell'istruzione superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero a livello di istruzione superiore e compiere progressi sostanziali verso il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di istruzione e formazione secondaria superiore che danno accesso all'istruzione superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero nell'istruzione e nella formazione secondaria superiore, compresa l'IFP, nonché l'apprendimento virtuale e misto, fornendo orientamenti e formazione agli erogatori di istruzione e formazione e garantendo la coerenza del processo decisionale sul riconoscimento;
 - b) avvalersi appieno dei dispositivi e degli strumenti disponibili, che possono sostenere il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento, anche agevolando approcci nazionali coerenti al riconoscimento reciproco automatico e assicurando che il sistema esterno di garanzia della qualità sia attuato da agenzie indipendenti di certificazione della qualità registrate nell'EQAR;
 - c) incoraggiare gli istituti di istruzione e formazione a tenere un registro delle decisioni sul riconoscimento dei risultati dell'apprendimento, tenendo conto delle norme in materia di protezione dei dati, al fine di garantire la coerenza e la trasparenza del processo decisionale nel tempo e tra le diverse strutture organizzative degli istituti, al fine di garantire la comprensione della nozione e della definizione di riconoscimento reciproco automatico;
 - d) adottare misure per il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso la mobilità ai fini dell'apprendimento in contesti di apprendimento non formale e informale, animazione socioeducativa e volontariato, promuovendo la cooperazione sulle modalità di convalida tra gli organismi competenti in tutti i settori dell'istruzione e della formazione, gli erogatori di apprendimento non formale e le organizzazioni della società civile, in modo che i risultati dell'apprendimento non formale e informale possano essere utilizzati più facilmente nel contesto dell'istruzione e della formazione formali e del mercato del lavoro;
 - e) aiutare gli erogatori di istruzione e formazione e gli organizzatori di attività di mobilità dei giovani ai fini dell'apprendimento, di animazione socioeducativa e di volontariato a fare un uso sistematico dei quadri e degli strumenti dell'UE, tra cui Europass, la classificazione europea multilingue di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni, le credenziali digitali europee per l'apprendimento, il quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, Europass Mobilità e Youthpass, e/o dei quadri nazionali volti a favorire l'individuazione, la documentazione, la valutazione e, se del caso, la certificazione delle competenze acquisite attraverso la mobilità ai fini dell'apprendimento;
 - f) valutare l'opportunità di adottare misure per la ratifica della convenzione globale dell'UNESCO sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'istruzione superiore, al fine di migliorare il riconoscimento equo e trasparente dei titoli di studio dei paesi terzi e degli studi parziali e precedenti; rendere pubbliche le informazioni sui processi di riconoscimento dei titoli di studio dei paesi terzi;
 - g) utilizzare la cooperazione strategica, in particolare il dialogo globale del processo di Bologna e la cooperazione tra le autorità competenti per il riconoscimento e le agenzie di certificazione della qualità, per sviluppare capacità negli istituti di istruzione superiore dei paesi terzi e allineare i processi di garanzia della qualità allo scopo di valorizzare al massimo i risultati dell'apprendimento ottenuti dagli studenti di paesi terzi durante le esperienze di mobilità e garantire il pieno riconoscimento dei periodi di mobilità ai fini del conseguimento dei titoli di studio nei loro paesi di origine;
11. di sostenere la transizione al mercato del lavoro e la mobilità professionale provvedendo a:
- a) agevolare la transizione dalla mobilità ai fini dell'apprendimento alla mobilità professionale aiutando i discenti, gli educatori, il personale e gli animatori socioeducativi in mobilità ad accedere al sostegno fornito dai servizi pubblici per l'impiego e da EURES alle persone in cerca di lavoro;
 - b) attraverso il programma Erasmus+, aiutare i discenti, compresi i neolaureati e neodiplomati, a svolgere tirocini all'estero per sviluppare le loro competenze imprenditoriali, innovative, creative e interculturali;
 - c) incoraggiare le organizzazioni pertinenti a ospitare tirocinanti dall'estero, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e informazioni accessibili;

12. di rendere la mobilità ai fini dell'apprendimento più inclusiva e accessibile provvedendo a:
- a) sviluppare misure specifiche a sostegno della mobilità delle persone con minori opportunità nei sistemi di istruzione e formazione, nonché nei settori dei giovani e dello sport;
 - b) eliminare gli ostacoli e rispondere alle esigenze delle persone con minori opportunità sin dalle prime fasi di progettazione delle attività di apprendimento;
 - c) garantire sostegno affinché la mobilità ai fini dell'apprendimento sia accessibile alle persone con minori opportunità e sostenere le organizzazioni che ospitano tali persone, ad esempio fornendo finanziamenti adeguati a livello nazionale o regionale e promuovendo sinergie tra diversi strumenti di finanziamento dell'UE, internazionali, nazionali e regionali;
 - d) fornire informazioni accessibili, aggiornate e tempestive sui finanziamenti disponibili destinati alla mobilità ai fini dell'apprendimento, sulla tempistica dei pagamenti e sulle altre forme di sostegno disponibili per i discenti;
 - e) assistere i discenti in mobilità affrontando le carenze di alloggi in collaborazione con le competenti autorità nazionali, regionali e locali;
 - f) garantire, conformemente alla normativa nazionale e dell'UE, un'adeguata protezione dei partecipanti alla mobilità ai fini dell'apprendimento, compresi gli apprendisti, i tirocinanti, i giovani ricercatori, gli animatori socioeducativi e i volontari, in particolare i minori, per quanto riguarda l'assicurazione, le norme sul lavoro, i requisiti in materia di salute e sicurezza, la fiscalità, la sicurezza sociale (compreso l'accesso all'assistenza sanitaria) e, se del caso, la possibilità di accumulare diritti pensionistici;
13. di rendere la mobilità ai fini dell'apprendimento più sostenibile dal punto di vista ambientale provvedendo a:
- a) se del caso, utilizzare mezzi di trasporto più sostenibili da e verso destinazioni di mobilità ai fini dell'apprendimento e durante i periodi di mobilità, nonché fornire orientamenti in materia di viaggi sostenibili;
 - b) aiutare gli erogatori di istruzione e formazione, i settori dei giovani e dello sport e le organizzazioni della società civile che organizzano attività di mobilità ai fini dell'apprendimento a integrare pratiche di sostenibilità nelle loro attività quotidiane attraverso formazioni, orientamenti e scambi di buone pratiche;
 - c) aiutare gli erogatori di istruzione e formazione e i settori dei giovani e dello sport a livello organizzativo negli sforzi volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dagli spostamenti nel contesto della mobilità ai fini dell'apprendimento;
14. di utilizzare tecnologie digitali per agevolare la mobilità ai fini dell'apprendimento provvedendo a:
- a) incoraggiare lo sviluppo e l'uso di sistemi informatici interoperabili basati su norme europee comuni; tali sistemi dovrebbero consentire ai discenti, agli educatori e al personale di gestire e registrare le esperienze di mobilità ai fini dell'apprendimento, nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, e dovrebbero consentire alle organizzazioni di fornire informazioni sulle opportunità di mobilità, di gestire la mobilità, di favorire il riconoscimento reciproco automatico e di ridurre gli oneri amministrativi, avvalendosi delle caratteristiche dell'iniziativa relativa alla carta europea dello studente e degli strumenti offerti dalla piattaforma Europass, compresa la digitalizzazione delle credenziali di apprendimento attraverso l'infrastruttura delle credenziali digitali europee per l'apprendimento;
 - b) contribuire alle iniziative che sostengono la mobilità dei ricercatori e fornire informazioni pertinenti e servizi di sostegno, tra cui EURAXESS⁽²⁹⁾ e la futura piattaforma per i talenti del SER⁽³⁰⁾;
 - c) fornire sostegno agli erogatori di istruzione e formazione, ai settori dei giovani e dello sport e alle organizzazioni della società civile, consentendo loro di predisporre e utilizzare nuovi strumenti digitali, ove necessario, e/o di utilizzare gli strumenti digitali esistenti a integrazione della mobilità fisica;
 - d) sostenere lo sviluppo di formati di mobilità mista di alta qualità, adattando i quadri nazionali esistenti per facilitare ulteriormente formati di mobilità innovativi e complementari che utilizzino tecnologie digitali;

⁽²⁹⁾ «EURAXESS — Ricercatori in movimento» è uno sportello unico per i ricercatori e gli innovatori che desiderano progredire professionalmente e nello sviluppo personale trasferendosi in altri paesi.

⁽³⁰⁾ L'azione per i talenti del SER, sostenuta dal programma Orizzonte Europa, mira a promuovere l'interoperabilità delle carriere e l'occupabilità dei talenti nel campo della ricerca e dell'innovazione in tutti i settori.

- e) esaminare in che modo l'IA possa contribuire a superare gli ostacoli alla mobilità ai fini dell'apprendimento;
15. di promuovere i valori dell'UE mediante la mobilità ai fini dell'apprendimento provvedendo a:
- a) incoraggiare tutti i discenti, gli educatori e i membri del personale a partecipare alla vita delle comunità ospitanti, anche attraverso attività di volontariato, durante il periodo di mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero;
 - b) arricchire le esperienze di mobilità ai fini dell'apprendimento con attività di formazione in materia di consapevolezza interculturale, impegno civico, alfabetizzazione digitale e mediatica, conoscenza dell'UE e dei suoi valori e diritti fondamentali;
 - c) fornire ai discenti, agli educatori e al personale in entrata informazioni pertinenti sul contesto locale e creare una cultura di accoglienza attraverso tutor e sostegno amministrativo;
 - d) garantire che i discenti, gli educatori e il personale in mobilità godano del massimo grado di libertà accademica; incoraggiare gli istituti di istruzione e formazione a sviluppare, tra l'altro anche attraverso la garanzia della qualità, una cultura della qualità in cui sia garantito il pieno rispetto dei principi di integrità accademica durante i periodi di mobilità;
16. di promuovere l'UE come destinazione di apprendimento provvedendo a:
- a) cooperare strettamente per aumentare l'attrattiva dell'UE, avvalendosi della gamma di iniziative nazionali e regionali esistenti, come il progetto «Studiare in Europa» per l'istruzione superiore;
 - b) agevolare la mobilità ai fini dell'apprendimento con altre parti del mondo, in particolare con i paesi che rientrano nella prospettiva di allargamento, attraverso una più stretta cooperazione tra le loro autorità competenti e i loro istituti di istruzione e formazione e quelli dell'UE; a tal riguardo, i partenariati volti ad attirare talenti possono fornire un quadro di riferimento per partenariati di cooperazione più solidi con paesi terzi essenziali, in linea con gli obiettivi concordati; tale cooperazione può contribuire a garantire che la mobilità ai fini dell'apprendimento concorra indirettamente ad affrontare le carenze di competenze nei paesi terzi e nell'UE, ad esempio concentrandosi sulle carenze di competenze nei settori interessati dalle transizioni verde e digitale e migliorando l'occupabilità dei discenti;
 - c) favorire il rilascio tempestivo di visti per soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno ai cittadini di paesi terzi che sono stati selezionati per un'opportunità di apprendimento in uno Stato membro, conformemente alla direttiva (UE) 2016/801⁽³¹⁾, o di visti per soggiorni di breve durata, conformemente al regolamento (CE) n. 810/2009⁽³²⁾, a seconda della durata prevista del soggiorno nell'UE;
17. di sostenere l'attuazione della presente raccomandazione provvedendo a:
- a) incoraggiare discussioni strategiche a livello europeo, nazionale e regionale e tra gli Stati membri su possibili strategie o approcci di internazionalizzazione e/o mobilità, sulla condivisione di buone pratiche e sulla partecipazione ad attività di apprendimento tra pari, in cooperazione con tutti i pertinenti portatori di interessi;
 - b) informare la Commissione, entro la fine del 2026, in merito alle strategie o agli approcci esistenti o previsti in materia di internazionalizzazione e/o mobilità che potrebbero sostenere l'attuazione della presente raccomandazione nei settori dell'istruzione superiore, dell'IFP, dell'istruzione scolastica, dell'istruzione degli adulti e dei giovani e dello sport, considerando la mobilità ai fini dell'apprendimento sia in uscita che in entrata.

INVITA LA COMMISSIONE A:

18. elaborare entro il 2026, in stretta collaborazione con gli Stati membri e con il parere degli esperti del gruppo permanente sugli indicatori e i parametri di riferimento e su tale base, una proposta di metodologia per la raccolta dei dati (di cui alle raccomandazioni 3 e 4) per calcolare:
- nell'istruzione superiore, la percentuale di laureati e diplomati con un'esperienza di mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero;

⁽³¹⁾ Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

⁽³²⁾ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

— la percentuale di persone con minori opportunità tra tutti i discenti che beneficiano della mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero nei settori dell'istruzione e della formazione nonché dei giovani e dello sport;

tenere debitamente conto delle possibili sensibilità concernenti i dati relativi alla mobilità inclusiva ai fini dell'apprendimento ed evitare di imporre ulteriori oneri amministrativi agli Stati membri; riferire frequentemente al Consiglio in merito ai progressi compiuti (attraverso il suo organo preparatorio competente: il comitato dell'istruzione);

19. sostenere la condivisione di buone pratiche, la partecipazione ad attività di apprendimento tra pari e le discussioni strategiche a livello europeo, nazionale e regionale e tra gli Stati membri di cui alla raccomandazione 17;
20. sostenere ulteriormente l'attuazione della presente raccomandazione basandosi sulla cooperazione tra i gruppi di lavoro del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione e in cooperazione con il gruppo permanente sugli indicatori e i parametri di riferimento;
21. rilevare i settori di intervento degli strumenti di finanziamento esistenti a livello dell'UE, internazionale, nazionale e regionale per una migliore conoscenza delle loro potenziali azioni e buone pratiche a favore della mobilità ai fini dell'apprendimento e promuovere un approccio sinergico efficace tra i pertinenti portatori di interessi;
22. collaborare con gli Stati membri, anche tramite il gruppo permanente sugli indicatori e i parametri di riferimento, e i pertinenti portatori di interessi per migliorare ulteriormente la qualità e la disponibilità dei dati e sviluppare metodologie a livello dell'UE per la raccolta e l'analisi dei dati — comprese indagini, ad esempio l'indagine europea sul monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati — riguardanti la mobilità ai fini dell'apprendimento in tutti i settori dell'istruzione e della formazione e nei settori dei giovani e dello sport, che possano anche tenere conto dell'inclusività e della diversità territoriale, nel pieno rispetto delle normative dell'UE in materia di protezione dei dati e senza creare oneri aggiuntivi per gli Stati membri;
23. in stretta collaborazione con esperti degli Stati membri, rinnovare il quadro di controllo della mobilità per monitorare l'attuazione della presente raccomandazione ed estenderlo a tutti i settori dell'istruzione e della formazione nonché ai settori dei giovani e dello sport;
24. incoraggiare e sostenere la partecipazione dei giovani all'elaborazione e all'attuazione di strategie e programmi di mobilità ai fini dell'apprendimento a livello nazionale, regionale, locale ed europeo;
25. sviluppare ulteriormente, promuovere e sostenere, attraverso il programma Erasmus+ e il corpo europeo di solidarietà, l'uso degli strumenti dell'UE che favoriscono la realizzazione di periodi di studio all'estero, come le reti Euroguidance ed Eurodesk, l'iniziativa relativa alla carta europea dello studente, il sostegno linguistico online, la piattaforma europea per l'istruzione scolastica, il Portale europeo per i giovani, la formazione generale online, Youthpass ed Europass;
26. sviluppare ulteriormente, promuovere e sostenere, attraverso il programma Erasmus+, l'uso degli strumenti dell'UE che favoriscono la trasparenza e la convalida dei risultati dei periodi di studio all'estero e delle credenziali, in particolare Youthpass e la piattaforma Europass/Europass Mobilità, anche migliorando l'interoperabilità semantica attraverso il modello di apprendimento europeo e le credenziali digitali europee per l'apprendimento;
27. sviluppare ulteriormente e fornire sostegno agli istituti di istruzione superiore e alle alleanze degli istituti di istruzione superiore, come le «università europee», per consentire loro di offrire programmi congiunti e rilasciare diplomi congiunti, conformemente agli strumenti dell'UE e di Bologna;
28. sviluppare ulteriormente e sostenere le alleanze delle università europee, anche attraverso il programma Erasmus+ e misure di sostegno, per consentire loro di realizzare pienamente il loro potenziale e di fungere da modelli di riferimento per il settore dell'istruzione superiore favorendo una mobilità agevole e integrata nei campus interuniversitari europei, promuovendo l'uso delle microcredenziali ed esaminando le opzioni e le misure necessarie — in stretta collaborazione con gli Stati membri, gli istituti di istruzione superiore, le organizzazioni studentesche e i pertinenti portatori di interesse — per l'istituzione di un eventuale marchio di diploma congiunto basato su una serie comune di criteri europei co-creati;
29. sviluppare ulteriormente e sostenere le iniziative volontarie dell'UE in grado di aumentare la mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione, come le accademie degli insegnanti Erasmus+ e i centri di eccellenza professionale;

30. fornire ulteriore sostegno nell'ambito del programma Erasmus+ incoraggiando la cooperazione e l'apprendimento reciproco tra gli Stati membri per garantire il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e dei risultati dei periodi di studio all'estero nei settori dell'istruzione e della formazione a tutti i livelli, anche per quanto riguarda l'apprendimento virtuale e misto;
31. continuare a sostenere gli Stati membri verso l'adozione di un approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue, in particolare attraverso attività di apprendimento tra pari, la promozione di iniziative ed eventi come la Giornata europea delle lingue e la cooperazione con portatori di interessi e organizzazioni internazionali, quali il Consiglio d'Europa e il suo Centro europeo di lingue moderne e l'OCSE, ai fini dello sviluppo di strumenti innovativi per l'apprendimento delle lingue, compresi strumenti digitali e di IA;
32. promuovere la creazione di sinergie e complementarità tra i programmi dell'UE riguardanti la mobilità ai fini dell'apprendimento, come Erasmus+ e il corpo europeo di solidarietà, e altri strumenti di finanziamento a livello dell'UE, internazionale, nazionale e regionale, quali i fondi della politica di coesione, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus e la relativa iniziativa Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire (*Aim, Learn, Master, Achieve — ALMA*), al fine di massimizzare l'impatto delle azioni che promuovono le opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento in tutti gli Stati membri, sostenendo tra l'altro l'attuazione di strumenti e strategie volti ad aumentare la partecipazione delle persone con minori opportunità;
33. sostenere gli Stati membri, su loro richiesta, nei loro sforzi volti a riformare e rafforzare l'internazionalizzazione e/o le strategie o gli approcci di mobilità a livello nazionale e in più paesi utilizzando strumenti dell'UE, quali lo strumento di sostegno tecnico e le opportunità di Erasmus+;
34. realizzare, entro il 2025, uno studio sulle opportunità, le sfide e gli impatti della mobilità equilibrata (compresa la mobilità dei crediti e la mobilità dei titoli) nell'UE, tenendo conto delle varie conseguenze del fenomeno della circolazione di cervelli.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2024

Per il Consiglio

B. DALLE

ALLEGATO I

Un quadro strategico per la mobilità degli insegnanti

La comunicazione della Commissione del 2020 sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 ⁽¹⁾ indica che la Commissione «collaborerà con gli Stati membri e le parti interessate a un quadro strategico per aumentare la quantità e la qualità della mobilità per l'apprendimento degli insegnanti in Europa sulla base delle loro reali esigenze di mobilità».

La risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030) ⁽²⁾ include azioni specifiche nell'area prioritaria relativa ai docenti e ai formatori. Tali azioni prevedono, tra l'altro, di valutare la possibilità di elaborare un quadro strategico per la mobilità dei docenti.

La logica alla base di tale quadro è che per i docenti vi sono sfide specifiche che sono analizzate anche nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2023) 719 final.

Il presente quadro delinea una serie di azioni che potrebbero essere attuate a livello scolastico, locale, regionale e di sistema per eliminare gli ostacoli alla mobilità dei docenti individuati negli Stati membri dell'UE. Esso ambisce a ispirare i portatori di interessi che intendono sviluppare strategie proprie per la mobilità dei docenti in linea con i rispettivi sistemi e a fungere da pacchetto di idee volto ad aumentare la mobilità dei docenti. Il quadro integra e sviluppa le azioni enunciate nelle conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della mobilità, in particolare della mobilità europea, di docenti e formatori nel corso della loro istruzione e formazione iniziale e continua ⁽³⁾, come pure la promozione del valore della mobilità dei docenti nelle scuole e nelle comunità. Le conclusioni del Consiglio sottolineano l'impatto positivo della mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero sullo sviluppo professionale dei docenti e sui sistemi di istruzione e formazione, individuando nel contempo ostacoli alla mobilità. Il presente allegato risponde alla necessità di superare tali ostacoli in modo da rendere la mobilità dei docenti, in linea con le esigenze dei sistemi nazionali di istruzione e formazione, un percorso praticabile sia nella formazione iniziale degli insegnanti che nel corso del loro sviluppo professionale continuo.

L'idea di fondo è che la mobilità ai fini dell'apprendimento dovrebbe essere parte integrante della formazione iniziale degli insegnanti e del loro sviluppo professionale poiché può aumentare l'attrattiva della professione ed è importante per l'ulteriore sviluppo delle scuole e dei sistemi di istruzione e formazione in vista del conseguimento dello spazio europeo dell'istruzione.

La Commissione sosterrà gli Stati membri nel predisporre le condizioni e le misure necessarie delineate nel presente documento, in particolare attraverso lo scambio delle migliori pratiche e l'apprendimento tra pari. Tali misure si baseranno sulle buone pratiche elaborate nell'ambito del programma Erasmus+, come le accademie degli insegnanti Erasmus+, che mirano a offrire sostegno ai docenti all'inizio della loro carriera e a rafforzare il loro sviluppo professionale.

Conformemente al sistema nazionale dei rispettivi Stati membri, i portatori di interessi a livello scolastico, locale, regionale e di sistema potrebbero conseguire gli obiettivi generali sopra delineati attraverso le azioni di seguito illustrate.

1. Rendere disponibili le opportunità di mobilità nel contesto della formazione iniziale e dello sviluppo professionale continuo dei docenti

a) Formazione iniziale

- valutare l'integrazione di opportunità di mobilità inclusiva ed equilibrata sotto il profilo del genere nella formazione iniziale degli insegnanti in quanto componente raccomandata dei loro curricula;
- riconoscere la mobilità ai fini dell'apprendimento come parte integrante della formazione iniziale degli insegnanti, equiparando in particolare gli incarichi di insegnamento all'estero alla formazione ricevuta negli istituti di istruzione o formazione nazionali, se del caso;
- ove possibile, destinare periodi dell'anno accademico alla mobilità («finestre di mobilità») nell'ambito della formazione iniziale degli insegnanti, in modo che i docenti in formazione possano partecipare facilmente ai periodi di mobilità senza che ciò incida sui loro studi;

⁽¹⁾ COM(2020) 625 final.

⁽²⁾ GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 167 del 21.4.2022, pag. 2.

- includere moduli o elementi nella formazione iniziale degli insegnanti destinati a fornire le abilità e le competenze necessarie per trascorrere periodi di mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero.

b) Sviluppo professionale continuo

- riconoscere i risultati del periodo di mobilità dei docenti all'estero come una parte legittima e preziosa delle loro attività professionali;
- se possibile, individuare e integrare nell'anno scolastico finestre di mobilità durante le quali sia opportuno e agevole inviare e accogliere docenti e futuri docenti e, ove necessario, sia garantita la disponibilità di supplenti;
- concludere accordi bilaterali a livello nazionale o, se del caso, regionale volti a facilitare, in particolare, il riconoscimento e la comparabilità delle abilità e delle competenze acquisite (ad esempio adottando un quadro comune in materia di qualità e utilizzando una terminologia standardizzata disponibile a livello europeo per quanto riguarda le competenze);
- ove possibile e in linea con le competenze nazionali, sostenere con risorse adeguate e procedure flessibili le scuole che necessitano di sostituire temporaneamente i docenti che partecipano alla mobilità.

2. Migliorare la cooperazione a livello locale sviluppando e attuando un approccio strategico alla mobilità dei docenti

a) Integrare la mobilità dei docenti nello sviluppo generale delle scuole

- incoraggiare i responsabili delle politiche, i dirigenti scolastici, i formatori dei docenti e i pertinenti portatori di interessi a definire il modo in cui la mobilità ai fini dell'apprendimento, compresa la mobilità dei docenti — a prescindere dalle loro competenze didattiche o dal loro genere — possa essere integrata nella strategia di sviluppo delle scuole;
- valutare la possibilità di definire obiettivi a breve, medio e lungo termine affinché la mobilità ai fini dell'apprendimento diventi parte della strategia generale di sviluppo delle scuole, anche per l'invio e l'accoglienza di docenti (inclusi docenti in formazione e altro personale scolastico) e progetti di cooperazione con organizzazioni all'estero (compresa la cooperazione online);
- applicare una strategia progressiva per il conseguimento di tali obiettivi, iniziando con l'uso di strumenti e piattaforme digitali, la cooperazione bilaterale e la cooperazione con regioni transfrontaliere;
- ove possibile, promuovere la cooperazione tra scuole della stessa area o regione per agevolare la sostituzione dei docenti che partecipano a programmi di mobilità ai fini dell'apprendimento;
- avvalersi del sistema locale di organizzazioni attive nel settore dell'istruzione e della formazione per trovare partner all'estero;
- creare reti di istituti partecipanti tra gli Stati membri per sviluppare un sistema di mobilità dei docenti basato sui registri delle autorità locali, regionali e nazionali preposte all'istruzione, sui consorzi di scuole, sulla comunità eTwinning e su altre reti esistenti;
- rafforzare la mobilità dei docenti migliorando le loro competenze linguistiche, ricorrendo in misura maggiore a metodi innovativi per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e introducendo il multilinguismo nelle classi.

b) Stanziare le risorse necessarie

- valutare la possibilità di assegnare apposito personale (coordinatori della mobilità) per predisporre e attuare i progetti di mobilità e le relative attività, tra cui il tutoraggio dei docenti in mobilità, il sostegno agli istituti di accoglienza e di invio e la gestione delle procedure logistiche e amministrative riguardanti ad esempio l'alloggio, la tassazione del reddito e la sicurezza sociale, al livello più appropriato (scuole e autorità locali nel settore dell'istruzione e della formazione);

- valutare la possibilità di predisporre risorse comuni a livello delle autorità locali nel settore dell'istruzione e della formazione per far fronte al carico di lavoro amministrativo connesso alla preparazione e alla gestione dei progetti di mobilità, in particolare per consentire alle scuole con meno risorse di partecipare ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento;
- migliorare la capacità degli istituti di istruzione e formazione di accogliere docenti già in servizio e futuri e di trarre vantaggio dalle loro attività di mobilità, avvalendosi appieno della cooperazione con le accademie degli insegnanti Erasmus+;
- riconoscere il lavoro del personale che rende concretamente possibili le opportunità di mobilità;
- sostenere le scuole coinvolte in progetti di mobilità fornendo loro risorse supplementari;
- promuovere sinergie con altri fondi locali, nazionali e dell'UE, in particolare il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo europeo di sviluppo regionale, oltre a Erasmus+.

3. Promuovere i vantaggi della mobilità ai fini dell'apprendimento e sostenerla con la formazione necessaria

- sensibilizzare i decisori a tutti i livelli del sistema di istruzione e formazione (in particolare i dirigenti scolastici e altre figure direttive a livello locale e regionale) in merito ai vantaggi della mobilità transfrontaliera ai fini dell'apprendimento per il personale nel settore dell'istruzione e al relativo impatto sullo sviluppo delle organizzazioni, compreso il sostegno agli alunni per lo sviluppo di competenze nelle lingue straniere;
- fornire ai dirigenti scolastici formazioni sul tema dello sviluppo delle scuole (anche attraverso l'affiancamento lavorativo all'estero) sostenuto dalla mobilità ai fini dell'apprendimento all'estero;
- creare incentivi e valorizzare il lavoro dei dirigenti scolastici che fanno partecipare le loro scuole e il loro personale a progetti di mobilità;
- valorizzare e promuovere gli effetti positivi di tali esperienze per i docenti, i discenti e lo sviluppo delle scuole e dell'istruzione scolastica a livello locale, regionale e nazionale.

ALLEGATO II

Un quadro strategico per la mobilità degli apprendisti

Sin dall'adozione del comunicato di Bruges del 2010, gli apprendistati ⁽¹⁾ sono un elemento centrale delle politiche europee in materia di istruzione e formazione professionale, la cui importanza è stata ribadita nel 2020 con la dichiarazione di Osnabrück e con la raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza ⁽²⁾. Da allora le pertinenti priorità strategiche si sono evolute e includono ora la necessità di rendere la mobilità transfrontaliera ai fini dell'apprendimento una realtà anche per gli apprendisti. La mobilità degli apprendisti offre chiari vantaggi ai giovani e ai discenti adulti in termini di formazione e occupabilità, alle imprese per l'ampliamento delle competenze della forza lavoro e alla società nel suo complesso. Alcune delle abilità e competenze che la mobilità transfrontaliera può offrire (ad esempio competenze linguistiche, interculturali, organizzative e altre competenze trasferibili, oppure competenze specifiche in un settore tecnico che non sono disponibili nell'impresa/istituto di invio) non possono essere acquisite a casa. Tuttavia, a causa di una serie di ostacoli specifici, quali la complessità degli obblighi giuridici correlati allo status amministrativo degli apprendisti, la loro età, i diversi programmi di apprendistato e di studio nazionali e il rischio di perdita di produttività cui sono esposti i datori di lavoro, gli apprendisti hanno un accesso limitato alle esperienze di mobilità ai fini dell'apprendimento. Il presente allegato propone una serie di azioni a livello nazionale che potrebbero agevolare la mobilità degli apprendisti a livello individuale, di sistema e di imprese. Esso ambisce a ispirare i portatori di interessi disposti ad ampliare la mobilità degli apprendistati e intende fungere da pacchetto di strumenti per aumentare tale mobilità. Esso si basa sulle disposizioni della raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità.

Si raccomanda agli Stati membri di valutare la possibilità di istituire una serie di azioni a sostegno della mobilità degli apprendisti nell'IFP che si basi sui principi seguenti.

1. Aspetti a livello di sistema per agevolare la mobilità degli apprendisti

- a) integrare la mobilità degli apprendisti in una strategia nazionale di internazionalizzazione del settore dell'istruzione e della formazione, se del caso, e in strategie (economiche) settoriali, ove opportuno. Tali strategie possono adottare un approccio incrementale basato sulla mobilità di breve durata e sulla mobilità in regioni transfrontaliere o in settori selezionati o volto a promuovere programmi di mobilità collettiva o a rotazione di breve durata;
- b) promuovere l'internazionalizzazione avvalendosi delle competenze tecniche dei centri di eccellenza professionale, che collegano tra loro gli erogatori di IFP di riferimento in tutti gli Stati membri, incoraggiano la cooperazione con un'ampia gamma di portatori di interessi e si adoperano per sviluppare curricula e qualificazioni di alta qualità orientati ai fabbisogni di competenze settoriali e alle sfide sociali. I centri di eccellenza professionale sono impegnati in una serie di attività che comprendono l'integrazione della mobilità dei discenti nei curricula e il miglioramento delle opportunità di mobilità dei discenti all'estero come pure della qualità di tali programmi di mobilità. Tali centri fungono da promotori dell'eccellenza e dell'innovazione e promuovono un ruolo proattivo per l'IFP nello sviluppo economico locale e regionale;
- c) assegnare apposito personale (ad esempio ambasciatori, punti focali, coordinatori della mobilità) a livello locale, regionale e nazionale per sensibilizzare in merito alla mobilità degli apprendisti, nonché agevolarla, nell'ambito dei vari programmi nazionali e regionali. Tale apposito personale potrebbe contribuire alla preparazione e all'attuazione dei progetti di mobilità e delle relative attività, anche mediante il tutoraggio degli apprendisti, il sostegno agli istituti di accoglienza e di invio e la gestione delle procedure logistiche e amministrative;
- d) promuovere la mobilità degli apprendistati, anche incoraggiando l'istituzione di nuove reti o rafforzando quelle esistenti tra datori di lavoro, erogatori di IFP, servizi pubblici per l'impiego e parti sociali, e avvalendosi delle iniziative esistenti tra cui l'alleanza europea per l'apprendistato;

⁽¹⁾ Conformemente alla raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1), per apprendistato si intende un programma di istruzione e formazione professionale formale che:

- a) combina un apprendimento in istituti di istruzione e formazione con un apprendimento basato sul lavoro importante, acquisito in imprese e altri luoghi di lavoro,
- b) conduce a qualifiche riconosciute a livello nazionale,
- c) si basa su un accordo che definisce i diritti e gli obblighi dell'apprendista, del datore di lavoro e, se del caso, dell'istituto di istruzione e formazione professionale, e
- d) prevede che l'apprendista riceva una retribuzione o un compenso di altro tipo per la componente basata sul lavoro.

⁽²⁾ GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1.

- e) prendere in considerazione un adattamento dei curricula atto ad agevolare la mobilità degli apprendisti, senza compromettere il completamento dei loro studi, e a riconoscere i risultati dell'apprendimento ottenuti all'estero (ad esempio includendo nei curricula un apposito modulo di mobilità o introducendo l'apprendimento a distanza ove necessario e possibile);
- f) garantire un accesso agevole alle informazioni sulle disposizioni giuridiche e amministrative riguardanti la mobilità degli apprendisti in relazione alla compensazione e allo status giuridico degli apprendisti in mobilità;
- g) ridurre gli oneri amministrativi nella procedura di candidatura e accelerare le procedure di rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno per gli apprendisti cittadini di paesi terzi in entrata, ove applicabile e in linea con la direttiva (UE) 2016/801 ⁽³⁾;
- h) incoraggiare accordi bilaterali sulla mobilità degli apprendisti con altri Stati membri e, ove possibile, con paesi terzi (o regioni, se del caso) per ridurre eventuali ostacoli rimanenti al riconoscimento e alla comparabilità delle abilità e delle competenze acquisite (ad esempio attraverso un quadro comune in materia di qualità che affronti le specifiche questioni nazionali legate alla mobilità degli apprendisti e ai sistemi di apprendistato nei due paesi);
- i) ove possibile, coinvolgere le parti sociali in tutte le fasi dell'elaborazione, dell'attuazione e del monitoraggio delle strategie e dei programmi di mobilità degli apprendisti.

2. Sostegno agli apprendisti

- a) attuare la mobilità in modo inclusivo, fornendo un sostegno specifico alle persone con minori opportunità;
- b) integrare le sovvenzioni Erasmus+ con finanziamenti aggiuntivi a copertura dei costi della mobilità degli apprendisti;
- c) promuovere dispositivi e strumenti pedagogici a sostegno della mobilità degli apprendisti, ad esempio attraverso l'apprendimento a distanza, per ovviare alle differenze nella struttura duale dell'apprendimento e della formazione;
- d) sostenere e sensibilizzare maggiormente gli apprendisti, anche per quanto riguarda il sostegno alla preparazione linguistica (sviluppo di materiali specifici per l'apprendimento delle lingue per determinate professioni nella lingua o nelle lingue dei paesi ospitanti);
- e) elaborare misure di accompagnamento per gli apprendisti che si recano all'estero, ad esempio un sistema di tutoraggio/assistenza nella fase preparatoria, una mobilità virtuale in tale fase (a integrazione della mobilità fisica) e durante il soggiorno all'estero e un sostegno degli apprendisti al loro ritorno, nel momento in cui si reinseriscono nel loro ambiente di lavoro e utilizzano le nuove abilità e competenze acquisite;
- f) promuovere le opportunità a disposizione degli apprendisti nelle scuole dell'IFP, comprese le opportunità disponibili nell'ambito di Erasmus+ e dei programmi di mobilità internazionale, mediante un'apposita rete di consulenti e i social media;
- g) promuovere le opportunità offerte agli apprendisti sul portale online EURES per assistere i discenti in mobilità nella transizione verso il mercato del lavoro.

3. Sostegno alle imprese

- a) prendere in considerazione la possibilità di fornire incentivi finanziari ai datori di lavoro per compensare il periodo in cui gli apprendisti si trovano all'estero e agli apprendisti per incoraggiarli a tornare nell'impresa di invio (ad esempio un bonus per il completamento del programma o un'integrazione salariale in caso di assunzione dopo il conseguimento del titolo di studio);

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

- b) prendere in considerazione la possibilità di fornire un'assistenza mirata ai datori di lavoro, in particolare alle piccole e medie imprese, ad esempio sostenendo la creazione di reti intermedie tra i paesi di accoglienza e i paesi di invio, preferibilmente su base settoriale, per fornire assistenza alle imprese in merito a questioni organizzative e a disposizioni giuridiche;
 - c) promuovere collaborazioni transfrontaliere tra i servizi pubblici incaricati dell'attuazione della formazione professionale e dell'apprendistato o i servizi pubblici per l'impiego e i datori di lavoro, prendendo in esame misure che offrano agli apprendisti opportunità di formazione professionale all'estero nei settori interessati dalla duplice transizione; sostenere le collaborazioni transfrontaliere tra tali servizi pubblici e le associazioni dei datori di lavoro al fine di affrontare le carenze di competenze nelle professioni verdi e digitali attraverso programmi di apprendistato; e considerare la possibilità di istituire partenariati regionali transfrontalieri tra tali servizi pubblici come punto di partenza;
 - d) promuovere le opportunità disponibili nell'ambito di Erasmus+ e l'alleanza europea per l'apprendistato presso le imprese, evidenziando i vantaggi dell'accoglienza e dell'invio di apprendisti nel quadro di programmi di mobilità.
-